

# **Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)**

## **Modifica del 25 giugno 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 1j rubrica e cpv. 1 lett. b*

Salariati esenti dall'assicurazione obbligatoria  
(art. 2 cpv. 2 e 4 LPP)

<sup>1</sup> I seguenti salariati non sottostanno all'assicurazione obbligatoria:

- b. i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; è fatto salvo l'articolo 1k;

*Art. 1k* Salariati assunti per un periodo limitato  
(art. 2 cpv. 4 LPP)

I salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sottostanno all'assicurazione obbligatoria, se:

- a. il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
- b. sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a tre mesi, l'assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.

<sup>1</sup> RS 831.441.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova